

N.560/13 R.G. notizie di reato
N. 39/14 Reg.Sent.
N. 182/14 R.G. GIP

Com. art. 27 6-3-14
Com. art. 28 2
Nr. C.P. 2
Fatta scheda 2
Com. Questura 2

Data del deposito

21/01/2014

Data Trasmissione Estratto Esecutivo al Pubblico Ministero

N. _____ C.P. _____

Redatta scheda il _____

TRIBUNALE DI LIVORNO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Livorno, dott.ssa BEATRICE DANI, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento penale contro:

VAGNILUCA Stefano nato a Firenze il 24.10.65
Residente in via Bicocchi n. 2 – Follonica (GR)
Difeso di fiducia dall'avv. Michele Mensi del foro di Grosseto

ZANICHELLI FRANCA nata a Parma il 26.11.53
Residente in via di Castiglione n. 98 – Campo nell'Elba (LI)
Difesa di fiducia dall'avv. Giuseppe L'Insalata del foro di Parma

SPOSIMO PAOLO nato a Vaglia (FI) il 7.09.62
Residente in via Beata Umiliana dei Cerchi n. 11 – Firenze
Difeso di fiducia dall'avv. Valentina Bernardi del foro di Firenze

IMPUTATI

Del delitto previsto e punito agli artt. 110 e 650 c.p., poiché, in concorso tra loro, il VAGNILUCA in qualità di Capo dell'Ufficio Territoriale per la biodiversità di Follonica, la ZANICHELLI in qualità di Direttore dell'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano, il GRIMALDI in qualità di Commissario dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, lo SPOSIMO in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante della Società Nature Environment Management Operators s.r.l., non osservavano un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragioni d'igiene e sicurezza pubblica, segnatamente omettevano di osservare la disposizione prevista dall'Ordinanza del ministero della Salute datata 18.12.2008, successivamente rinnovata con ulteriori ordinanze ministeriali del 19.03.2009, 14.01.2010 e 10.01.2012 che vieta nelle aree protette, l'utilizzo di rodenticidi ad alta persistenza ambientale se non con apposizione di appositi contenitori, riversando sull'isola di Montecristo (area protetta del Parco Nazionale Arcipelago Toscano), con l'ausilio di mezzi elitrasportati, ingenti quantitativi di esche rodenticide a base di principio attivo *brodifacoum* a rilevante persistenza ambientale e senza l'utilizzo dei prescritti contenitori

Isola di Montecristo in data anteriore e prossima al 20 aprile 2012

* * * * *

FATTO E DIRITTO

A seguito di adozione di decreto penale per i fatti ascritti, gli imputati avanzavano rituale opposizione e contestuale istanza di oblazione depositando prova del pagamento della somma prevista dalla legge comprensiva delle spese processuali.

Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.

Il Giudice ha ammesso il beneficio.

Previa revoca del decreto opposto il Giudice deve pertanto pronunciare nei confronti dei prevenuti sentenza di non doversi procedere per essere il reato estinto per intervenuta oblazione.

P.Q.M.

Visti gli artt. 464 c.3 e 129 c.p.p., revoca il decreto penale n. 298/13 emesso nei confronti di VAGNILUCA Stefano, ZANICHELLI Franca, SPOSIMO Paolo e

dichiara non doversi procedere per essere il reato ascritto estinto per intervenuta
oblazione.

Livorno, 21/01/2014

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
(Dott.ssa Beatrice Dani)

Depositata in Cancelleria in data 21/01/2014

L' Assistente Giudiziario

De Rosa Caterina



Avviso di Deposito della Sentenza notificato
al P.M. Sede II 28-1-14
al P.G. di Firenze II 21-1-14
all'imputato II 2
al difensore II
SENTENZA IRREVOCABILE IL 13-2-14
IL CANCELLIERE OT